UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Rep. n. 399
III I Cl 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI

CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, n. 1885, ed in particolare l'art. 43.
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n. 4455, ed in particolare l'art. 95.
- Visto lo Statuto del Centro Linguistico Multimediale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 1995 e successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 5776 del 15 ottobre 2001 e con Decreto Rettorale n. 1628 del 29 marzo 2002.
- Viste la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del CLMA del 28 settembre 2007.
- Viste la delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2007 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2007.

DECRETA

E' emanato il nuovo testo dello statuto del Centro Linguistico Multimediale di Ateneo, contenuto nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Catania, 16 GEN. 2008

IL RETTORE
Antonino Recca

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CATANIA
PROTOCOLLO GENERALE
16 GEN. 2008
Prot. 3841

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Centro Linguistico Multimediale d'Ateneo

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE, FINALITÀ E COMPITI

ART. 1

Costituzione del Centro

È costituita in seno all'Università degli Studi di Catania la struttura d'Ateneo "Centro Linguistico e Multimediale d'Ateneo".
Essa ha sede nei locali all'uopo destinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

Finalità e compiti del Centro

Le finalità e i compiti del Centro sono:
l) promuovere l'apprendimento strumentale, la pratica e lo studio ai fini specifici delle lingue per gli allievi dei Corsi di Dottorati di ricerca, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di perfezionamento e delle Scuole dirette a fini speciali, per gli Assegnisti di ricerca, per il personale docente, tecnico-amministrativo e ricercatore; l'organizzazione di corsi di lingua per fini specifici miranti alla formazione di competenze linguistiche settoriali; l'organizzazione dei corsi di lingua per gli studenti dell'Ateneo di Catania in vista della loro partecipazione ai vari Programmi dell'Unione Europea;
2) collaborare con le Facoltà, i Corsi di Laurea e le unità didattiche interessate mettendo a disposizione le strutture, le attrezzature, le competenze tecniche e scientifiche ed i servizi necessari per il potenziamento ed il supporto sul piano metodologico-didattico e didattico-organizzativo degli insegnamenti linguistici impartiti. I rapporti con le Facoltà saranno disciplinati da apposito Regolamento;
3) istituire Corsi per formatori di lingua italiana per stranieri;
4) rispondere in maniera adeguata alle esigenze culturali di approfondimento e di sperimentazione nel settore dell'insegnamento linguistico mediante le moderne tecnologie multimediali, anche in concorso con Centri altamente specializzati;
5) promuovere la produzione di programmi e moduli didattici che utilizzino anche tecnologie interattive;
6) fornire, compatibilmente con le disponibilità del Centro, nel rispetto delle priorità istituzionali e nell'ambito di accordi o convenzioni, attività tecniche di consulenza, formazione, aggiornamento, qualificazione professionale a favore di altre Università, Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati; realizzare, previe apposite convenzioni con l'IRSSAE Sicilia, i Provveditorati agli Studi, Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, corsi di formazione e/o aggiornamento rivolti a docenti di lingue straniere, favorire la pratica e lo studio a fini specifici delle lingue straniere moderne secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) del CLMA;
7) offrire, in regime di prestazioni a pagamento in conto terzi: corsi di formazione linguistica; rilascio di certificazioni di valutazione linguistica di cui all'art. 4;

8) offrire, in regime di prestazioni a pagamento in conto terzi, un servizio di traduzioni scritte e parlate, registrate e/o differite, di interpretariato, consulenze linguistiche ed interventi che necessitino anche dell'uso strumentale delle lingue europee più diffuse. Per richieste di traduzioni e consulenze in lingue extraeuropee (es. giapponese, cinese, iraniano, turco, etc.) il CLMA si rende disponibile per la ricerca di traduttori. Il servizio è rivolto all'Amministrazione Centrale, ovvero alle strutture didattiche e scientifiche, e a tutti quegli utenti esterni che, a qualsiasi titolo, ne facciano richiesta.

ART. 3

Convenzioni e consorzi

Il Centro può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altre Università, Istituzioni e Centri Linguistici italiani e stranieri per attuare progetti di cooperazione didattica e scientifica.

ART. 4

Rilascio certificati e attestati

Il Centro, secondo le tipologie, le modalità e i criteri deliberati dal CTS, è autorizzato a rilasciare attestati di frequenza e certificati di valutazione del livello di conoscenza linguistica raggiunto con l'indicazione delle attività svolte a coloro che partecipano a corsi di lingue del Centro stesso, nonché, a pagamento, certificati di conoscenza delle lingue insegnate nel Centro agli esterni che ne facessero richiesta.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 5

Organi del Centro

La gestione ed il funzionamento del Centro sono assicurati:
1) dal Presidente;
2) dal Direttore Scientifico;
3) dal CTS.

ART. 6

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal CTS nel suo seno tra i professori a tempo pieno, di norma tra docenti di lingue e/o letterature straniere.
Il Presidente, nominato con decreto rettorale, resta in carica per 3 anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
Il Presidente, in sede di prima applicazione del presente statuto, è designato dal Rettore.

ART. 7

Compiti del Presidente

Il Presidente:

1) rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
2) ha la responsabilità della gestione e dell'amministrazione del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal CTS;
3) convoca e presiede il CTS e cura l'esecuzione delle relative delibere;
4) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi e sovrintende al buon andamento delle attività e all'individuazione delle responsabilità;
5) predispone, su indicazione del Direttore Scientifico, la programmazione delle attività didattiche e la presenta all'approvazione del CTS;
6) coadiuvato dal Direttore Scientifico, sottopone all'approvazione del CTS, tenuto conto dei criteri generali dettati dal CTS stesso, i bilanci di previsione annuale e pluriennale e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
7) predispone, su indicazione del Direttore Scientifico, il piano e i programmi di sviluppo;
8) predispone, coadiuvato dal Direttore Scientifico, le richieste di finanziamento relative a quanto previsto dal precedente punto 7 e il piano annuale e pluriennale di sviluppo da sottoporre all'approvazione del CTS;
9) predispone, coadiuvato dal Direttore Scientifico, nelle more dell'autonomia, il conto consuntivo corredato dalla relazione, lo sottopone alla necessaria approvazione del CTS e ne cura la tempestiva trasmissione al Rettore;
10) adotta atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al CTS per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
11) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti;
12) è consegnatario dei beni mobili del Centro.

ART. 8

Il Direttore Scientifico

1) Il Direttore Scientifico è nominato dal Rettore, sentito il S.A., con decreto rettorale fra i professori di ruolo a tempo pieno di lingue e/o letterature straniere.
2) Il Direttore Scientifico rimane in carica per tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta o revocato dal Rettore con provvedimento motivato.

ART. 9

Compiti del Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico:

1) è responsabile della gestione delle attività didattiche del CLMA, del coordinamento delle attività dei formatori linguistici, dei tutor e del personale assegnato a compiti riguardanti la gestione e il funzionamento tecnico-didattico, nel quadro degli obiettivi fissati dal CTS;
2) esprime pareri su: contenuto e qualità dell'insegnamento linguistico; tipologie e modalità di certificazione della conoscenza delle lingue insegnate nel Centro;

3) fornisce le indicazioni sulle possibili attività integrative che completano la costruzione di percorsi formativi (stage, seminari professionalizzanti, ecc.);
4) cura lo sviluppo dei servizi erogati (servizio traduzioni, interpretariato, consulenza linguistica ecc.) e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal CTS;
5) predispone e propone al Presidente, per la successiva approvazione del CTS, la programmazione delle attività didattiche e la verifica finale dei formatori linguistici, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dalle norme contrattuali e secondo le modalità fissate dagli organi di governo dell'Ateneo;
6) coadiuva, nelle more dell'autonomia, il Presidente nel predisporre il conto consuntivo e il bilancio di previsione annuale, da sottoporre al CTS per la necessaria approvazione, le richieste di finanziamento e la stesura del piano annuale e pluriennale di sviluppo;
7) promuove l'aggiornamento tecnologico del Centro e del personale tecnico in servizio e coordina le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dall'Ateneo;
8) è responsabile della gestione e dei contenuti del sito web, del funzionamento degli impianti, dei laboratori, della Mediateca, del Centro Traduzioni e delle attrezzature in uso al Centro e dispone del loro impiego;
9) fa parte di diritto del CTS con voto consultivo.

ART. 10

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il CTS, nominato con decreto rettorale, è composto da:
1) dieci docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati di norma tra i professori ufficiali degli insegnamenti linguistici e/o letterari dei Consigli di Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della Formazione e Scienze Politiche, in numero di due per ciascuna Facoltà;
2) il Direttore Scientifico;
3) due docenti nominati dal Senato Accademico;
4) due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici;
5) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il CLMA;
6) un rappresentante degli studenti.

I membri del CTS restano in carica per un triennio e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta.
Le modalità di elezione dei rappresentanti di cui ai punti 4), 5) e 6) saranno definite da apposito Regolamento emanato dal Presidente, sentito il CTS. La mancata designazione del rappresentante degli studenti non inficia la validità della costituzione del Comitato.
In sede di prima applicazione del presente Statuto e limitatamente ad un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, il CTS è validamente costituito con la nomina dei componenti di cui ai punti 1), 2) e 3).

ART. 11

Convocazione del Comitato Tecnico Scientifico

Il CTS è convocato, in via ordinaria, dal Presidente almeno tre volte l'anno per gli adempimenti previsti dal presente Statuto ovvero, in via straordinaria, quando occorra o quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro membri. Per la validità dell'adunanza si applicano le norme previste dall'art. 64 del Regolamento Generale dell'Ateneo. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12

Compiti del Comitato Tecnico Scientifico

Il CTS:
1) elegge il Presidente;
2) delibera sugli aspetti generali tecnico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
3) delibera sull'attivazione e sull'organizzazione dei corsi e delle attività in attuazione delle finalità di cui all' art. 2;
4) approva l'organico del personale tecnico-amministrativo del Centro e il loro impiego, i mezzi e gli strumenti in dotazione;
5) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del Centro;
6) approva le richieste di finanziamento ed il piano annuale di sviluppo;
7) propone al Consiglio di Amministrazione le tariffe per i servizi di cui all'art. 2, punto 8) e la misura dei contributi di cui all'art. 15;
8) esprime pareri anche sulle convenzioni di cui agli artt. 3, 15 e 16;
9) propone al Presidente tutte quelle iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro.

ART. 13

Il personale

Il personale del Centro è costituito dal personale tecnico-amministrativo necessario per il funzionamento del Centro.

TITOLO III
GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

ART. 14

Autonomia amministrativo-gestionale

Per l'autonomia amministrativo-gestionale del Centro si applicano le norme amministrativo-contabili previste nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.

ART. 15

Finanziamenti del Centro

I finanziamenti del Centro sono costituiti da fonti provenienti da:
1) dotazione ordinaria;
2) eventuali contributi straordinari dell'Università e, tramite convenzioni, dell'ERSU;
3) contributi ministeriali e regionali, nonché delle amministrazioni provinciali e comunali e dell'Unione Europea;
4) contributi di Enti e privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
5) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librarie;

6) corrispettivi derivanti dalla vendita e/o noleggio di programmi elaborati dal Centro o di altri servizi resi agli utenti;
7) corrispettivi derivanti da tutte le prestazioni a pagamento per attività in conto terzi ed altri servizi resi agli utenti;
8) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo all'attività del Centro.

ART. 16

Tariffe

A coloro che si iscrivono ai corsi o fruiscono dei servizi del Centro può essere richiesto il pagamento di un contributo la cui misura, anche differenziata, sia per i singoli corsi che per gli iscritti, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del CTS.
A coloro che partecipano alla produzione dei programmi di cui al punto 5) dell'art. 2, potrà essere corrisposto un compenso sui proventi derivanti dall'utilizzazione economica dell'opera che rimane, comunque, di proprietà esclusiva dell'Università. La misura del compenso verrà definita in apposita convenzione da stipulare tra l'Università e gli interessati.
Le tariffe per tali servizi sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del CTS.